

Delibera n° 1713

Estratto del processo verbale della seduta del
16 settembre 2016

oggetto:

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE:
APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CONVENZIONE TRA GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA E LE DIREZIONI CENTRALI/ENTI REGIONALI, PER L'ACCOGLIENZA DEGLI
STUDENTI.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Dato atto che l'art.23 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Regione e gli Enti locali possono concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con osservazione, in quanto applicabili, delle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990;

Visto l'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", il quale definisce la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e delega il Governo ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, un apposito decreto legislativo;

Considerato che il Decreto Legislativo 77/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", definisce gli ambiti di applicazione, le finalità, l'organizzazione e la valutazione dei percorsi di dell'alternanza scuola- lavoro, quale modalità per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro durante il secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 con i quali sono stati emanati i Regolamenti riguardanti i nuovi ordinamenti rispettivamente degli Istituti professionali, degli istituti tecnici e dei Licei, nei quali viene confermato e consolidato il ruolo dell'alternanza scuola - lavoro quale strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di studio;

Visto il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre 2013 n. 128 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", che prevede forme di alternanza scuola lavoro negli ultimi due anni delle scuole superiori con l'adozione di uno specifico regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dell'Istruzione;

Considerato che l'art.1, commi 33-43 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" dispongono che i percorsi di alternanza scuola lavoro, siano organicamente inseriti come parte integrante dei percorsi di istruzione di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e affidano al Dirigente scolastico il compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare le convenzioni finalizzate anche a favorire l'orientamento dello studente, prevedendo, altresì, l'istituzione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, concernente l'"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" il quale prevede che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano anche nei confronti di soggetti beneficiari di iniziative di alternanza tra studio e lavoro;

Considerato che la misura dell'alternanza scuola lavoro è un momento di apprendimento in cui lo studente può sviluppare nuove competenze nel "saper fare", consolidare quelle apprese a scuola e acquisire la cultura del lavoro attraverso l'esperienza e che tale misura, nel suo complesso, può rappresentare per i giovani cittadini un'importante occasione per migliorare le proprie conoscenze sul ruolo e sulle articolate funzioni dell'Amministrazione regionale e, nel contempo, svolgere un'importante azione sociale, educativa e culturale;

Vista la circolare della Direzione generale prot. n. 13890 del 16 giugno 2016, con la quale viene proposto alle Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia e agli Enti regionali di configurarsi quali strutture ospitanti per i percorsi di alternanza scuola lavoro e di erogare anche specifiche prestazioni formative e informative di supporto ai percorsi di alternanza scuola lavoro quali ad esempio moduli di formazione per i docenti tutor, moduli formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e percorsi informativi finalizzati a far conoscere il sistema economico e produttivo della regione Friuli Venezia Giulia comprese le Strategie di Specializzazione Intelligente (S3);

Dato atto che al momento hanno aderito alla suddetta proposta e si sono dichiarate disponibili ad essere strutture ospitanti la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ARDISS, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie e la Direzione centrale infrastrutture e territorio;

Considerato che per quanto concerne la parte relativa ai servizi, al momento, sono state individuate alcune prestazioni a carattere informativo e formativo che comprendono moduli di formazione per i docenti tutor dell'alternanza, assistenza tecnica agli insegnanti per la progettazione e realizzazione di percorsi di preparazione all'ingresso in un nuovo contesto formativo/professionale, percorsi formativi per accompagnare e sostenere gli studenti durante il periodo dell'alternanza e che i tali servizi vengono erogati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università per tramite dell'Area istruzione, alta formazione e ricerca;

Precisato che la configurazione di struttura ospitante non comporta ulteriori costi per l'Amministrazione regionale e che gli altri servizi informativi e formativi destinati ai docenti e agli studenti non prevedono costi in quanto trovano copertura finanziaria nel P.P.O. 2015, Programma specifico n. 9 – Catalogo dell'offerta orientativa del POR-FSE Programmazione 2014/2020 oppure rientrano nell'attività di assistenza tecnica erogata dai Centri di orientamento regionali;

Precisato altresì che nel corso del tempo la suddetta offerta potrà essere implementata da ulteriori strutture regionali disponibili a ospitare studenti e da altri servizi formativi e informativi;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 77/2005, la permanenza presso le strutture ospitanti deve avvenire sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le Istituzioni scolastiche e le stesse strutture ospitanti;

Considerato che il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, ha reso disponibile il documento *"Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola"*, nel quale viene proposto uno schema di Convenzione che disciplina gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione dell'esperienza di alternanza scuola lavoro;

Visto l'allegato modello di Convenzione elaborato dal Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca;

Ritenuto di poter condividere i contenuti del sopraccitato schema di convenzione e, pertanto, di poterlo approvare;

Ritenuto, altresì, che il sopraccitato modello di Convenzione possa contenere modifiche o integrazioni con specificazioni tecniche, purché di carattere non sostanziale, al fine di consentire la sottoscrizione dal parte delle Direzioni centrali ed Enti regionali con le Istituzioni scolastiche;

Ritenuto inoltre, di autorizzare i dirigenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ARDISS, della Direzione centrale finanze, patrimonio,

coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie e della Direzione centrale infrastrutture e territorio e delle ulteriori Direzioni, che nel corso del tempo si dichiarassero disponibili, a sottoscrivere la summenzionata Convenzione nonché di sottoscrivere ogni altro provvedimento conseguente alla sua approvazione;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.R. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. E' approvato, per quanto esposto in premessa, il modello di Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado della Regione Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 art 1 commi 33-43, quale parte integrante della presente Deliberazione,
2. Si dà atto che la configurazione di struttura ospitante non comporta ulteriori costi per l'Amministrazione regionale e che gli altri servizi informativi e formativi destinati ai docenti e agli studenti non prevedono costi in quanto trovano copertura finanziaria nel P.P.O. 2015, Programma specifico n. 9 – Catalogo dell'offerta orientativa del POR-FSE Programmazione 2014/2020 oppure rientrano nell'attività di assistenza tecnica erogata dai Centri di orientamento regionali;
3. Di autorizzare i dirigenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ARDISS, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie e della Direzione centrale infrastrutture e territorio e delle ulteriori Direzioni, che nel corso del tempo si dichiarassero disponibili, a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 1, nonché di sottoscrivere ogni altro provvedimento conseguente alla sua approvazione.
4. Di autorizzare modifiche o integrazioni alla Convenzione di cui al punto 1, con specificazioni tecniche, purché di carattere non sostanziale, per consentire la sottoscrizione da parte della Regione e delle singole Istituzioni scolastiche.
5. Si dà atto che il coordinamento dell'iniziativa progettuale è affidato all'Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE